



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

nella persona della [REDACTED] in funzione di giudice unico, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n.5548 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] domiciliati
in Pescara, viale G. D'Annunzio n.69, presso lo studio dell'avv. Luca Rotondo che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione

ATTORI

E

[REDACTED] persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Pescara, [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]



che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: contratti bancari.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED]
[REDACTED] in
qualità di fideiussore, convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la [REDACTED]
persona del legale rappresentante "pro tempore", e - premesso che la società attrice aveva intrattenuto
con la banca il rapporto di apertura di credito in conto corrente n.3104.15401.55012; che essi istanti
avevano chiesto all'istituto di credito, ai sensi dell'art. 119 TUB, copia del contratto originario e della
documentazione relativa al conto - lamentavano l'applicazione di interessi usurari nonchè della CMS,
di tassi di interesse debitori e di spese mai pattuiti; la illegittima capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi; le variazioni unilaterali nel corso del rapporto, mai concordate con il correntista.
Sostenevano, altresì, che nell'esecuzione del rapporto la banca si era resa inadempiente, causando
diversi danni.
Chiedevano, pertanto, accertarsi il credito da loro vantato nei confronti della banca, con condanna di
quest'ultima alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre che al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava l'assunto avversario, sostenendo che la società istante
non era mai stata intestataria del conto indicato in citazione ma unicamente del conto 531.00.055012;
sosteneva, altresì, che [REDACTED] aveva sottoscritto una garanzia a prima richiesta per cui nulla poteva



eccepire in ordine al rapporto garantito. La banca eccepiva, infine, la intervenuta prescrizione in quanto tutti i versamenti effettuati in assenza di fido dovevano considerarsi solutori.

La domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta nei limiti di seguito specificati. In primo luogo, non vi è dubbio che il rapporto intercorso tra le parti sia quello indicato in citazione, come si evince dalla lettura dei documenti prodotti dagli attori (si vedano, in particolare, gli estratti conto, non contestati) da cui risulta che il conto corrente presso la ██████████ intestato alla società attrice è proprio il n.3104.15401.55012.

Ciò posto, giova premettere che, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, costituiva onere degli attori produrre il contratto di conto corrente ed i relativi estratti conto, atteso che solo la produzione di detta documentazione consente, da un lato, di accertare la dedotta illegittimità delle clausole impugnate e, dall'altro, di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, verificando la concreta applicazione di addebiti illegittimi.

Tuttavia, pur mancando agli atti l'intera documentazione inerente al rapporto in contestazione (sono stati prodotti, infatti ed in maniera incompleta, solo gli estratti conto e non il contratto originario), ogni problema appare superato, nella specie, in quanto gli attori si sono attivati, senza esito, cercando di ottenere in via stragiudiziale dall'istituto di credito la documentazione relativa al rapporto bancario in oggetto, di cui non erano in possesso.

Infatti, come risulta dagli atti, gli attori con comunicazione del 22 ottobre 2014 (consegnata via PEC il 24 ottobre seguente) hanno chiesto alla banca di avere copia del contratto di c/c e di apertura di credito e di eventuali contratti fideiussori, oltre a copia di tutti gli estratti conto.

La banca non ha dato seguito a detta missiva nè ha prodotto ii documenti richiesti ed in particolare il contratto nel corso del presente giudizio, come è stato accertato anche dal nominato CTU.



Pertanto, le conseguenze di tale mancata produzione non potranno che ricadere sullo stesso istituto di credito.

Ed allora, passando ad esaminare le singole doglianze degli attori, non vi è prova di una valida pattuizione scritta relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla CMS, agli interessi debitori, commissioni e spese non pattuiti.

Conseguentemente, gli addebiti non giustificati da alcuna pattuizione devono essere restituiti al cliente; circa la relativa quantificazione, ben può farsi riferimento alla consulenza tecnica di parte attrice, sul punto non specificamente contestata dalla banca, che ha quantificato nella somma complessiva di euro 19.603,80 (di cui euro 4.356,83 per anatocismo) detti importi.

Va dunque accertato e dichiarato che gli attori sono creditori della controparte del suddetto importo; infatti, è inammissibile la domanda di ripetizione di indebito avanzata quando il conto corrente è ancora aperto, ipotesi in cui l'interesse del cliente deve trovare normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli eventuali addebiti nulli.

Nè, per altro verso, la domanda di ripetizione di indebito può essere recuperata attraverso l'estinzione del conto corrente in corso di giudizio, come accaduto nella specie, poichè si tratterebbe non già di una semplice emendatio libelli, quanto, piuttosto, di una vera e propria mutatio della domanda, allegandosi tardivamente un fatto del tutto nuovo costituito dalla estinzione del conto (cfr. Corte Appello Torino, n. 21 aprile 2017, n.878).

Gli attori hanno sostenuto l'applicazione di interessi usurari sulla scorta della richiamata consulenza di parte che, tuttavia, giunge a siffatta conclusione in applicazione di una metodologia non condivisibile, poichè non è stata applicata la formula della Banca d'Italia.



Pertanto, appare preferibile l'indagine compiuta dal CTU che, facendo corretto riferimento alla suddetta formula, ha escluso l'applicazione di interessi usurari al rapporto in contestazione.

Nella comparsa conclusionale gli istanti hanno contestato dette conclusioni, richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (Cass. SS.UU. n.16303/18 e Cass. n.1464/19) per ritenere l'erroneità del calcolo effettuato dal CTU, di cui hanno chiesto la nuova convocazione.

Il Tribunale ritiene di non dare seguito e detta richiesta, poichè sia le esposte contestazioni che il richiamo alla suddetta giurisprudenza sono stati effettuati in maniera del tutto generica; gli istanti, infatti - a fronte dell'esaustivo elaborato peritale e dei conteggi analiticamente effettuati dall'ausiliare -, non hanno specificamente indicato se ed in quali trimestri si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia una volta applicati i nuovi principi. La censura deve, dunque, ritenersi infondata, non essendo stato assolto l'onere di allegazione gravante sulla parte attrice.

Parimenti, priva di pregio appare la domanda risarcitoria, rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio; infatti, le prove orali articolate sul punto non solo vertono su circostanze da provarsi documentalmente e/o valutative ma, in ogni caso, sono inidonee a dimostrare la sussistenza e l'entità di un danno in capo alla società attrice.

Si tratta, a questo punto, di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta con riferimento alle rimesse solutorie.

Sul punto, si osserva che la disciplina della prescrizione viene rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010 n. 24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebitato, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo



pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti di pagamento e, dunque, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. scoperto) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 740 del 2 maggio 2012).

Se viene, quindi, dedotto e provato che il conto corrente è assistito da apertura di credito, i versamenti effettuati non costituiscono pagamento se non al momento della chiusura del rapporto, allorquando il correntista restituisce alla banca gli importi utilizzati e solo da questo momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione.

Ed allora, tornando al caso che ci occupa, gli attori hanno dedotto in citazione di avere stipulato un rapporto di apertura di credito in conto corrente, circostanza non contestata dalla banca; pertanto, in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, le rimesse devono considerarsi ripristinatorie, con conseguente decorrenza della prescrizione decennale dalla chiusura del conto, avvenuta nell'anno 2015.

Di qui il rigetto dell'eccezione in parola.

Quanto alla posizione del [REDACTED] non è contestata la sua qualità di fideiussore; tuttavia, in mancanza del contratto, non può ritenersi provata la circostanza che egli abbia sottoscritto una garanzia "a prima richiesta", come sostenuto dall'istituto di credito, per cui ben può essere legittimato a proporre le eccezioni in ordine al rapporto garantito.



La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED]
s.p.a., in persona del procuratore speciale, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) accertata la illegittima applicazione di tassi ultralegali, CMS, spese ed anatocismo non pattuiti, dichiara che gli attori sono creditori della controparte della somma di euro 19.603,80;
- b) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione di indebito;
- c) rigetta le ulteriori domande attrici;
- d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, comprese quelle di cui alla disposta CTU.

Pescara, 13 febbraio 2019

IL GIUDICE
dott.ssa [REDACTED]

